Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 ottobre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.380 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963, n. **1348.**

Proroga della durata del Consorzio delle Cooperative fra Lavoratori Edili « CO.C.L.E. », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, con il quale fu costituito il Consorzio delle Cooperative fra Lavoratori Edili « CO.C.L.E. », con sede in Napoli, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1828 e 15 gennaio 1958, numero 412, contenenti rispettivamente alcune modificazioni statutarie e la proroga della durata dell'Ente suddetto al 15 giugno 1962;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi l'11 giugno 1962, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'Ente, al 31 dicembre 1972;

Vista l'istanza 7 luglio 1962, con la quale il sodalizio citato chiede l'approvazione della proroga suddetta;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le Cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La durata del Consorzio delle Cooperative fra Lavoratori Edili « CO.C.L.E. », con sede in Napoli, è prorogata al 31 dicembre 1972 (trentuno dicembre millenovecentosessantadue), giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, in data 11 giugno 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1963

SEGNI

DELLE FAVE — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963

Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. 1349.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — L'Istituto di farmacologia e tecnica farmaceutica, annesso alla Facoltà di farmacia, cambia denominazione in « Istituto di farmacologia, farmacognosia e tecnica farmaceutica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1963.

Nomina di un Commissario straordinario e di due sub-Commissari per provvedere alla direzione ed al coordinamento di tutti i servizi nei territori delle provincie di Belluno e di Udine colpiti dal disastro del 9 ottobre 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35 del decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge con la legge 15 marzo 1928, n. 833, contenente disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o d'altra natura;

Ritenuta l'opportunità di nominare un Commissario straordinario per provvedere alla direzione ed al coordinamento di tutti i servizi nei territori delle provincie di Belluno e di Udine colpiti dal disastro verificatosi il giorno 9 ottobre 1963;

Ritenuta l'opportunità di far coadiuvare il Commissario straordinario predetto da due sub-Commissari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'on. avv. Giacomo Sedati è nominato Commissario straordinario per provvedere alla direzione ed al coordinamento di tutti i servizi nei territori delle provincie di Belluno e di Udine colpiti dal disastro del 9 ottobre 1963, con i poteri di cui all'art. 35 del decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge con la legge 15 marzo 1928, n. 833.

Il Prefetto dott. Otello De Gennaro e l'Ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici ing. Giovanni Travaglini sono incaricati di coadiuvare in qualità di sub-Commissari il predetto Commissario straordinario, secondo le direttive che dal medesimo saranno impartite.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — RUMOR — SULLO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *ottobre* 1963
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 243. — DI STEFANO

(8899)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1963.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1963, registro n. 9 Finanze, foglio n. 242;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 luglio 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 27 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 22 aprile 1963:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 settembre 1963).	16 settembre 1963	15 marzo 1964
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 settembre 1963).	12 settembre 1963	11 marzo 1964
3. Borato di calcio greggio, borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune e di acido borico (con validità fino al 21 settembre 1963).	22 settembre 1963	21 marzo 1964
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1963).	18 settembre 1963	17 marzo 1964
5. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da Kg. 100, 50 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 settembre 1963).	17 settembre 1963	16 marzo 1964
6. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1963).	28 settembre 1963	27 marzo 1964
7. Ferro ed acciaio laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20, e spessore compreso fra mm. 0,35 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 settembre 1963).	27 settembre 1963	26 marzo 1964
8. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 settembre 1963).	22 settembre 1963	21 marzo 1964
9. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 settembre 1963).	22 settembre 1963	21 marzo 1964
10. Pannello di cacao, per essere polverizzato e sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 settembre 1963).	25 settembre 1963	24 marzo 1964
11. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 settembre 1963).	15 settembre 1963	14 marzo 1964
12. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte, e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 settembre 1963).	13 settembre 1963	12 marzo 1964
13. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 settembre 1963).	22 settembre 1963	21 marzo 1964
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1963).	28 settembre 1963	27 marzo 1964

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1963
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 215. — BAJOCCHI

(8815)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1963.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia numero 14121, datata 25 luglio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè deceduto, il dott. ing. Bossini Alfredo, membro della citata Commissione quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, con il dott. Quercia Cataldo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Quercia Cataldo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, in sostituzione del dott. ing. Bossini Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8748)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1963.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno n. 39646 datata 19 luglio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè collocato in pensione, l'avv. Leo Enrico, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno, designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. De Marco Enrico;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. De Marco Enrico è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno, quale funzionario designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione dell'avv. Leo Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1963:

Taiti Massimo, notaio residente nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Bibbiena, stesso distretto;

Tedeschi Giovannina, notaio nel comune di Ponza, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Chiusano San Domenico, distretto notarile di Avellino;

Nicchi Domenico, notaio residente nel comune di Tur., distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Polignano a Mare, stesso distretto;

Trafficante Pellegrino, notaio residente nel comune di Casteltermini, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo;

Marino Antonio, notaio residente nel comune di Santa Ninfa, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Partanna, stesso distretto;

Lubich Cesare, notaio residente nel comune di Settimo Tavagnasco, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Ivrea;

Gerardi Innocenzo, notaio residente nel comune di Caltavuturo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Castelbuono, stesso distretto;

D'Achille Pietro, notaio residente nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Loreto Aprutino, distretto notarile di Teramo;

Grisi Gian Maria, notaio residente nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Belgioioso, stesso distretto.

(8854)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1963 è revocato il decreto ministeriale 5 agosto 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Catalini Furio nel comune di San Polo d'Enza, distretto notarile di Reggio Emilia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Castellarano, stesso distretto notarile.

(8853)

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 ottobre 1963 in corso di registrazione nella Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 28 ottobre 1963, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Chiarella Luigi, residente nel comune di Genova.

(8855)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione governativa all'Università di Pisa ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del prefetto di Pisa, in data 27 agosto 1963, n. 6340/2, l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno, al prezzo complessivo di lire 1.000.000; di proprietà dei signori Paola e Pier Francesco Delle Sedie, con usufrutto alla signora Vallini Maria ved. Delle Sedie, sito in comune di Calci, della superficie di mq. 1200.

Il terreno è contraddistinto al comune di Calci al foglio n. 8, particelle nn. 6 e 7 parziali.

(8768)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1963, registro n. 22 Finanze, foglio n. 253, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal signor Amorveno Merli, già dipendente dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze n. 66198 del 10 giugno 1960, con il quale gli venne negata l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

(8734)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Asciano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.242.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8796)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Lugnano in Teverina (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.085.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8797)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Canepina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.554.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8798)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Fontecchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.789.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8805)

Autorizzazione al comune di San Demetrio nei Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1963, il comune di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.305.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8806)

Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Roccamassima (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.003.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8807)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Paternopoli (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.812.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8808)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Colosimi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.514.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8809)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1963, il comune di Tolentino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.461.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8810)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1963, il comune di Baiso (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.286.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8799)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1963, il comune di Barchi (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.004.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8800)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Cinto Euganeo (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.562.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8801)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1963, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.607.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8803)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1963, il comune di Carceri (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.538.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8802)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1963, il comune di Camerino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.514.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8804)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di San Paolo di Iesi (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.420.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8813)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Bova (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.004.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8811)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1963, il comune di Medea (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.967.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8812)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 16 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napol.	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,55	622,50	622,52	622,50	622,50	622,55	622,50	622,35	622,25	622,55
$ Can.	577,38	577 —	577,35	577,40	576,75	577,40	577,40	577,40	577,40	577,40
Fr. Sv.	144,28	144,28	144,295	144,279	144,29	144,27	144,27	144,28	144,28	144,27
Kr. D.	90,12	90,10	90,13	90,11	90,30	90,11	90,10	90,15	90,13	90,13
Kr. N.	87,01	86,98	87 —	86,99	87,05	87 —	86,975	87 —	87 —	87 —
Kr Sv.	119,85	119,85	119,85	119,825	119,75	114,86	119,83	119,87	119,86	119,85
Fol.	172,78	172,70	172,68	172,70	172,75	172,75	172,67	172,75	172,72	172,75
Fr. B.	12,46	12,462	12,4625	12,46125	12,4625	12,46	12,46	12,45	12,46	12,47
Franco francese	127,01	127,03	127,02	127,025	127,05	127 —	127 —	127 —	127,03	127 —
Lst.	1741,72	1741,80	1741,85	1741,75	1741,75	1741,84	1741,70	1741,80	1741,75	1471,80
Dm. occ.	156,50	156,54	156,54	156,52	156,43	156,48	156,525	156,50	156,54	156,53
Scell. Austr.	24,10	24,108	24,11	24,10	24,05	24,11	24,099	24,12	24,11	24,11
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,71	21,70	21,72	21,71	21,71

Media dei titoli del 16 ottobre 1963

Rendita 5 % 1935	107,675
Redimibile 3,50 % 1934	90,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1963

1 Dollaro USA	622,50
1 Dollaro canadese	577,40
1 Franco svizzero	144,274
1 Corona danese	90,105
1 Corona norvegese	86,982
1 Corona svedese	119,827
1 Fiorino olandese	172,685
1 Franco belga	12,461
1 Franco francese	127,012
1 Lira sterlina	1741,725
1 Marco germanico	156,522
1 Scellino austriaco	24,099
1 Escudo Port.	21,705

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quindicesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della Ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1963, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quindicesima estrazione delle sette serie (tre per il redimibile 3,50 % e quattro per il redimibile 5 %) di titoli dei prestiti della Ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1964.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1963

Il direttore generale: GRECO

(8739)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 71-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 71-MI », della ditta Maserati Rino, con sede in Milano, corso Ticinese n. 16.

(8691)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato » - 1ª e 2 emissione; 5,50 % « Ferrovie dello Stato » - 2ª, 3ª, 4ª, 5ª emissione.

Si notifica che il giorno 11 novembre 1963, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

1) 1ª Emissione (anno 1960):
Estrazione a sorte di:
n. 1.750 titoli di L. 50.000
» 830 titoli di » 250.000
» 2.740 titoli di » 500.000

in totale n. 5.320 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.665.000.000.

2) 2ª Emissione (anno 1961):
Estrazione a sorte di:
n. 1.360 titoli di L. 50.000
» 576 titoli di » 250.000
» 2.120 titoli di » 500.000

in totale n. 4.056 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.272.000.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

1) 2ª Emissione a premi (anno 1952):
Estrazione a sorte di:
n. 3.584 titoli di L. 12.500
» 6.384 titoli di » 50.000
» 1.360 titoli di » 250.000
» 2.592 titoli di » 500.000

in totale n. 13.920 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.000.000.000

2) 3ª Emissione a premi (anno 1953):
Estrazione a sorte di:
n. 2.592 titoli di L. 12.500
» 6.192 titoli di » 50.000
» 1.688 titoli di » 250.000
» 2.264 titoli di » 500.000

in totale n. 12.736 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.896.000.000.

3) 4ª Emissione a premi (anno 1955):
Estrazione a sorte di:
n. 1.504 titoli di L. 12.500
» 3.384 titoli di » 50.000
» 1.120 titoli di » 250.000
» 2.472 titoli di » 500.000

in totale n. 8.480 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.704.000.000.

4) 5ª Emissione (anno 1959):
Estrazione a sorte di:
n. 672 titoli di L. 12.500
» 1.932 titoli di » 50.000
» 1.068 titoli di » 250.000
» 3.516 titoli di » 500.000

in totale n. 7.188 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.130.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli estratti.

Roma, addì 14 ottobre 1963

Il presidente: ODORIZZI

(8867)

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 2ª e 3ª emissione e 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª emissione (anno 1962).

Si notifica che il giorno 11 novembre 1963, con inizio alle ore 9,30, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*:

1) 2ª Emissione (anno 1962):
Estrazione a sorte di:
n. 625 titoli di L. 50.000
» 627 titoli di » 250.000
» 878 titoli di » 500.000
» 2.964 titoli di » 1.000.000

in totale n. 5.094 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.591.000.000.

2) 3ª Emissione (anno 1963):
Estrazione a sorte di:
n. 46 titoli di L. 250.000
» 23 titoli di » 500.000
» 3.487 titoli di » 1.000.000

in totale n. 3.556 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.510.000.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *Serie speciale (Legge 30 dicembre* 1960, *n.* 1676) 1ª *Emissione (anno* 1962):
Estrazione a sorte di:
n. 60 titoli di L. 50.000
» 60 titoli di » 250.000
» 130 titoli di » 500.000
» 552 titoli di » 1.000.000

in totale n. 802 titoli per il complessivo valore nominale di L. 635.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 14 ottobre 1963

Il presidente: ODORIZZI

(8866)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli per la nomina di dieci sottotenenti di complemento nel Corpo delle capitanerie di porto

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli Ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di dieci sottotenenti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, modificato dalla legge 31 maggio 1943, n. 614, e precisamente i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

giurisprudenza; ingegneria; scienze matematiche e fisiche; scienze nautiche; scienze economiche e marittime; scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da Istituto equiparato; scienze statistiche ed attuariali e scienze statistiche e demografiche; o la patente di capitano di lungo corso.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) aver compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere, al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) fotografia con firma autenticata;

7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7); in tal caso la fotografia potrà essere autenticata da parte dell'Autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale delle capitanerie di porto;

2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo delle capitanerie di porto, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per ciascuno dei titoli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato ad ogni candidato un punto da uno a cinquanta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque punti.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a sottotenente di porto di complemento con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1963
Registro n. 76 Difesa-Marina, foglio n. 250

(8832)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573 e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 23 aprile 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in medicina e chirurgia;

B) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso. Il diploma di abilitazione deve essere stato conseguito da non meno di due anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

C) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi di una Provincia della Repubblica;

D) età non superiore agli anni 40, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

E) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

F) godimento dei diritti politici;

G) buona condotta;

H) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche;

I) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dagli esami, con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione 3ª, entro il termine perentorio di novanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole, in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il possesso del titolo di studio richiesto, specificando la data e l'Università presso la quale è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati. I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di questo titolo;

7) l'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi presso il quale sono inscritti;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la seconda lingua estera prescelta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 200 da un medico di porto o da un medico provinciale, attestante l'idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche, concernente l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della sanità.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità fisica di cui alla lettera *H*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati idonei

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare: la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegata;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

f) diploma di abilitazione o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata da notaio. I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire in originale o copia autenticata dal notaio quest'ultimo titolo;

g) certificato di iscrizione in un albo dell'Ordine dei medici-chirurghi della Repubblica.

I documenti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

h) documento militare:

1) Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) Per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificati di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

4) Per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami.

Il personale statale di ruolo dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) documenti militari;
5) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 5.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità scelto fra i funzionari medici;

c) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione generale della emigrazione);

e) da quattro docenti universitari, di cui uno in patologia o clinica medica, uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in igiene;

f) da un medico autorizzato ad imbarcare quale medico di bordo, scelto su terna proposta dell'Associazione nazionale medici di bordo della Marina mercantile.

Alla Commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro.

Un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a direttore di sezione del Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Prove di esame

L'esame consta di due prove scritte, di quattro prove pratiche, di una prova orale e di due prove di lingua estera, secondo il programma allegato al presente decreto; per lo svolgimento delle prove e per la formazione della graduatoria, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, ai quali si rinvia.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia agli stessi.

Per le prove pratiche la Commissione metterà a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari.

E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri e di valersene.

Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione, specialmente delegati a

riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Le prove orali dovranno durare non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche, la prova orale tecnica, le prove di lingue non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle singole prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche, del voto riportato nella prova orale tecnica, della media dei voti riportati nelle prove di lingue.

Art. 7.

Graduatoria degli idonei

La graduatoria dei candidati risultati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1963

Il Ministro: JERVOLINO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Igiene generale e speciale con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e di origine alimentare.

Seconda prova:

Patologia e clinica medica e chirurgica.

PROVE PRATICHE

Prima prova:

Prova pratica di clinica medica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni malattie dell'infanzia.

Seconda prova:

Prova pratica di clinica chirurgica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni prestazioni per il soccorso d'urgenza.

Terza prova:

Prova di clinica ostetrica: esame di un caso ostetrico e relativa discussione. Assistenza al parto.

Quarta prova:

Prelevamento di materiale patologico ed esecuzione di prove macroscopiche, microscopiche, batteriologiche e sierologiche per la diagnosi delle principali malattie infettive e parassitarie. Esecuzione delle principali ricerche di chimica e microscopia clinica.

Descrizione e prova di funzionamento dei principali apparecchi di disinfezione a vapore. Impiego dei disinfettanti e disinfestanti.

Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico-sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande: acque, cereali e farine, latte, vino, carni, conserve alimentari, ecc.

Controllo degli apparecchi di clorazione delle acque.

PROVA ORALE

1) Materie della prima prova scritta.

2) Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo - Ordinamento sanitario dello Stato - Organizzazione sanitaria internazionale - Regolamento sanitario internazionale - Testo unico delle leggi sull'emigrazione e relativo regolamento.

PROVE DI LINGUE ESTERE

Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovrà dimostrare di avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

(Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e personale - Divisione III — ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso all'esame per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . . presso l'Università di . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso . . . . (o dall') Università di . . . .;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario dichiarare le eventuali condanne);

6) di essere iscritto nell'Albo dei medici chirurghi della provincia di . . . .

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi) di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio, in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

Per la seconda prova di lingua straniera sceglie la lingua . . . .

Il sottoscritto allega alla presente il certificato di idoneità fisica rilasciato dal . . . .

L'indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente . . . .

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibità del destinatario.

. . . . addì . . . . .

(firma) . . . .

(8694)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Bando di concorso nazionale per il progetto di massima della nuova sede per le Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio.

1. — *Oggetto del concorso.* — Progetto di massima della nuova sede per le Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio.

L'Università degli studi di Bari bandisce un concorso nazionale fra ingegneri ed architetti, iscritti agli Albi professionali, per un progetto di massima relativo all'oggetto suindicato.

2. — *Dati fondamentali del progetto e suo importo presunto di spesa.* — Il progetto riguarda la costruzione di un complesso destinato a sede delle due Facoltà e comprendente venti Isti-

tuti della Facoltà di giurisprudenza, quattordici Istituti della Facoltà di economia e commercio, le Biblioteche di Facoltà con annessi depositi ed uffici, aule per lezione e per conferenze, servizi generali di Facoltà e servizi generali tecnologici.

L'importo complessivo presunto per tale opera è di circa L. 1.200.000.000 (un miliardo duecentomilioni).

3. — *Prescrizioni ed indicazioni particolari.* — Il progetto di massima degli edifici, di cui all'art. 2, dovrà essere redatto in base alle esigenze precisate negli articoli seguenti.

4. — *Osservanza di leggi e regolamenti.* — Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti.

5. — *Elaborati richiesti.* — I concorrenti entro i termini fissati dall'art. 8 del presente bando e con le modalità ivi indicate, dovranno presentare:

A) relazione illustrativa con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

a) caratteristiche architettoniche, statiche, tecnologiche ed impiantistiche;

b) elementi di proporzionamento degli Istituti e delle attrezzature;

c) suggerimenti su progetto esecutivo;

B) disegni (copie) ripassati a penna, racchiusi in cartelle:

a) planimetrie in scala 1:1000 e 1:500 del complesso oggetto di concorso con le sistemazioni esterne;

b) piante in scala 1:200 dei vari piani dei corpi di fabbrica;

c) sezioni in scala 1:200 nei tratti di maggiore interesse;

d) prospetti in scala 1:200 delle facciate principali;

e) piante, sezioni e particolari in scala maggiore, a giudizio del concorrente, di alcuni elementi caratteristici: aula magna, sala deposito libri della biblioteca, particolari di laboratorio o di aula o di sala di esercitazione;

C) modello, in legno o cartone o gesso o altra tecnica, in scala 1:200, rappresentante il complesso edilizio;

D) indici caratteristici e dati economici e tecnici sulla base degli elementi desunti dal progetto e dal bando. Superfici e volumi del complesso a tabelle comparative. Tabella dei costi a metro cubo vuoto per pieno, distinguendo i tre corpi di fabbrica.

6. — *Concorrenti in gruppo.* — Qualora il progetto venga redatto e presentato collegialmente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica e i requisiti richiesti dal presente bando.

I componenti il gruppo dovranno esibire delega notarile fatta ad uno di essi che li rappresenterà come capo-gruppo presso l'Università a tutti gli effetti e in tutti i rapporti derivanti dal presente bando di concorso, con la specifica facoltà di trattare, transigere e quietanzare nell'interesse di tutti senza bisogno di speciale ratifica.

Ad ogni effetto del presente bando di concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

7. — *Contrassegni e documentazione degli elaborati.* — Gli elaborati di progetto dovranno essere contrassegnati unicamente con motto. Tale contrassegno sarà ripetuto nel testo della domanda di partecipazione al concorso in bollo da L. 200, firmata dal concorrente o dai concorrenti, con le precise indicazioni delle loro generalità e dei loro domicili, che verrà chiusa in busta sigillata sulla quale sarà ripetuto il contrassegno e l'oggetto del concorso nella precisa dizione riportata nel presente bando di concorso.

Nella detta busta sarà pure contenuto il certificato di iscrizione all'Albo dei professionisti nonchè la delega, nel caso di concorrenti in gruppo, di cui all'articolo precedente.

Le sole buste del concorrente premiato e di quelli ritenuti meritevoli di rimborso spese, saranno aperte dopo che le decisioni della Commissione sull'assegnazione del premio o dei rimborsi saranno approvate dall'Amministrazione banditrice del concorso.

Gli elaborati non premiati e quelli per i quali non sia stato disposto il rimborso spese resteranno anonimi.

8. — *Termine per la presentazione degli elaborati.* — Gli elaborati e la busta di cui all'art. 7, racchiusi in unico plico sigillato e contrassegnato all'esterno con il medesimo contrassegno degli elaborati, dovranno essere consegnati all'Ufficio affari generali dell'Università di Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, in orario di ufficio (9-13) entro centoottanta (180) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena di decadenza e senza sanatorie o tolleranze neppure per caso fortuito o di forza maggiore.

L'Ufficio ricevente rilascerà ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora.

E' consentito l'invio a mezzo posta raccomandata a rischio del concorrente.

9. — *Commissione giudicatrice.* — I progetti saranno esaminati e giudicati da una Commissione così costituita:

a) il Rettore dell'Università di Bari, presidente;

b) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) un ingegnere scelto su terna di professionisti designato dall'Ordine nazionale degli ingegneri;

d) un architetto scelto su terna di professionisti designato dall'Ordine nazionale degli architetti;

e) il sopraintendente ai monumenti di Puglia e Lucania;

f) il provveditore alle Opere pubbliche per la Puglia e la Lucania;

g) un componente il Consiglio di amministrazione dell'Università;

h) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del comune di Bari;

i) il preside della Facoltà di giurisprudenza;

l) il preside della Facoltà di economia e commercio;

m) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico dell'Università.

10. — *Ammontare ed assegnazione dei premi.* — Al primo classificato sarà assegnato il premio di L. 1.500.000 (lire unmilionecinquecentomila) e, ove l'Amministrazione lo ritenesse opportuno, l'incarico del progetto esecutivo. In tal caso, peraltro, il progettista, oltre il premio, avrà un compenso proporzionale all'importo dell'opera e contenuto nei limiti stabiliti dalla tariffa professionale vigente.

Comunque l'incarico potrà essere anche parziale e limitato ai soli grafici ed alla descrizione dell'opera: in quest'ultimo caso l'Amministrazione provvederà per proprio conto al completamento del progetto, riservando al progettista la supervisione artistica dell'opera.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione, altresì, la somma di L. 1.000.000 (lire unmilione) da distribuire a due o più concorrenti, in parti eguali a solo titolo di rimborso spese.

La Commissione potrà anche non assegnare il premio o la somma destinata a rimborsi.

Il progetto premiato diventa di proprietà dell'Amministrazione che è tenuta, quindi, a corrispendere il premio.

L'Amministrazione universitaria si riserva la facoltà di non eseguire il progetto premiato.

L'Amministrazione, ove ritenga di rendere esecutivo il progetto, potrà apportare, se sarà necessario, varianti, integrazioni e modifiche, d'accordo con il progettista, allo scopo di rendere il progetto più idoneo al conseguimento dei suoi fini.

11. — *Esposizione.* — L'Amministrazione si riserva la facoltà di esporre i progetti, contrassegnati dal motto o no secondo la volontà del concorrente.

12. — *Restituzione dei progetti.* — Tutti i progetti, eccetto i classificati, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della presentazione, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'esito del concorso.

13. — *Obbligo dei concorrenti.* — La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente o di ogni gruppo di concorrenti, l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando di concorso, nonchè di quelle stabilite dal regolamento.

L'Uninversità degli studi di Bari fornirà agli interessati la planimetria del suolo allo stato attuale in rapporto 1:200, la planimetria del complesso urbanistico in rapporto 1:1000 e 1:4000.

Il rettore: prof. Pasquale Del Prete

Il direttore amministrativo: dott. Mario Natale

(8756)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca, bandito con decreto ministeriale 6 luglio 1961.

Le prove scritte di esame del concorso a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettoraot del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca, avranno luogo in Roma, nei locali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro, via Aureliana n. 7, nei giorni 18, 19, 20 e 21 novembre 1963 con inizio alle ore 8.

(8856)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Modifica dell'art. 1, punto 5, del bando di concorso a quarantacinque posti di vice segretario in prova, con mansioni di assistente sociale, nel ruolo della categoria di concetto, grado VII (parificato ex grado XI dello Stato), indetto dall'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, e proroga del termine per la presentazione delle domande.

L'espressione « istituita o autorizzata a norma di legge » contenuta nell'art. 1, punto 5, del bando di concorso — per esami, a quarantacinque posti di vice segretario in prova, con mansioni di assistente sociale, nel ruolo della categoria di concetto, grado VII, dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 settembre 1963, è soppressa.

Il termine, previsto dall'art. 2 del bando suddetto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è prorogato al 25 novembre 1963.

(8850)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario nel comune di Milazzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso per il posto di ufficiale sanitario, vacante al 30 novembre 1961, nel comune di Milazzo, indetto con decreto n. 15933 del 9 dicembre 1961;

Visti i verbali relativi allo svolgimento del concorso, redatti dalla Commissione esaminatrice e riconosciuti regolari;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 2963;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso, indicato in premessa:

1. Buzzanca Ernesto . . . . punti 165,484 su 200
2. Basile Salvatore . . . . . » 121,400 »
3. Sferlazzo Raimondo . . . . » 111,597 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 30 settembre 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Milazzo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del concorrente vincitore del posto;

Visti gli artt. 24 e 25 del regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Buzzanca Ernesto è nominato ufficiale sanitario del comune di Milazzo.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio, entro quindici giorni dalla data della notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Il sindaco del comune di Milazzo è incaricato della esecuzione.

Messina, addì 30 settembre 1963

Il medico provinciale: GIUSTOLISI

(8703)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1376 Div. affari amministrativi del 14 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 marzo 1963 (parte II), e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 64 del 9 marzo 1963, con cui venne indetto pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario dei comuni di Gioia Tauro, Mammola, Oppido Mamertina, Rosarno e Siderno;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei precitati Comuni è costituita come appresso:

Presidente:
Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Componenti:
Broccio dott. Letterio, medico provinciale;
De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Messina;
Atzeni Tedesco prof. Plinio, primario di medicina presso gli Ospedali riuniti di Reggio Calabria;
Annunziata dott. Tommaso, ufficiale sanitario di Reggio Calabria.

Segretario:
Fragalà dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Reggio Calabria, addì 3 ottobre 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(8758)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5532 del 19 giugno 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;
Considerato che la condotta ostetrica del comune di Candidoni, assegnata con precedente decreto n. 8565 del 25 settembre 1963, è rimasta vacante per espressa rinuncia della vincitrice;
Viste le rinunzie all'assegnazione della predetta sede, prodotte dalle ostetriche Praticò Candelora, Cogliandro Domenica e Caserta Angela;
Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 8565 del 25 settembre 1963;

Decreta:

L'ostetrica Montalto Teodolinda, nata a Laureana di Borrello il 21 settembre 1932, compresa nella graduatoria di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Candidoni.
Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 30 settembre 1963

Il medico provinciale: GIUTTARI

(8669)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso n. 741 del 15 febbraio 1963, con il quale vengono banditi i concorsi per i posti vacanti di ufficiale sanitario nei concorsi di questa Provincia vacanti al 30 novembre 1962;
Considerato che occorre nominare la Commissione giudicatrice al predetto concorso, dato che tutte le operazioni preliminari sono state chiuse sin dal 13 maggio u.s.;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari nei Comuni e nelle Provincie e tutte le relative modifiche ad esso apportate dalla legge sul decentramento amministrativo;
Vista la designazione fatta dall'Ordine dei medici di Avellino con nota n. 964 del 13 settembre 1963 e dai Comuni capo consorzi i cui posti sono vacanti;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è composta come segue:
Presidente:
Cantore dott. comm. Elio, vice prefetto vicario.
Componenti:
Raimondi prof. dott. Almerindo, ispettore generale medico;
Tizzano prof. dott. Antonio, direttore Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;
De Ritis prof. dott. Fernando, titolare cattedra malattie infettive Università di Napoli;
Pianese prof. dott. Giuseppe, ufficiale sanitario Avellino.
Segretario:
Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.
La Commissione si riunirà non appena trascorso il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Avellino, addì 27 settembre 1963

Il medico provinciale: RAIMONDI

(8702)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione esaminatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3861 del 12 settembre 1963 e n. 1278 del 30 aprile 1963, con i quali sono stati indetti pubblici concorsi per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Perugia (Assisi e Bastia);
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 8 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi in epigrafe è costituita come segue:
Presidente:
Cerulli dott. Ettore, vice prefetto vicario.
Componenti:
Lopes dott. Antonino, medico provinciale;
Seppilli prof. dott. Alessandro, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Perugia;
Larizza prof. dott. Paolo, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Perugia;
Perari dott. Domenico, ufficiale sanitario del comune di Perugia.
Segretario:
Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Perugia, addì 2 ottobre 1963

Il medico provinciale: LOPES

(8726)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1204/MP, in data 11 marzo 1963, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di condotta ostetrica, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961;
Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si sono rese vacanti le condotte ostetriche di: Consorzio Bultei-Anela-Siligo-Bessude-Cossoine-Mara e Consorzio Burgos-Esporlatu;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte, alle concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 1203/MP, dell'11 marzo 1963;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Farina Angela: Bultei-Anela (consorzio);
2) Cossu Teresa: Siligo;
3) Bruni Lina: Bessude;
4) Toffoli Maria Assunta: Cossoine;
5) Poltronieri Luciana: Mara;
6) Quoti Carmela: Burgos-Esporlatu (consorzio).

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 3 ottobre 1963

Il medico provinciale: FADDA

(8760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3128 del 3 luglio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Consiglio dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e quelle dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:
Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Siggia prof. Salvatore, medico provinciale di Frosinone;
Nagar dott. Benito, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Cassino;
Mazzetti dott. Ermino, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Pontecorvo;
Piancastelli Anna Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Contardi dott. Guido, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che viene, altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Frosinone, addì 5 ottobre 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

(8727)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3085 del 1° luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 3086 del 2 luglio 1963, con il quale l'ostetrica Oddi Iolanda, quale vincitrice del concorso in premessa, è stata assegnata alla condotta ostetrica del comune di Santopadre;

Viste le dichiarazioni di rinuncia da parte delle ostetriche Oddi predetta e Muccitelli Tommasina, regolarmente interpellate a norma di legge;

Visto l'ordine di graduatoria delle concorrenti risultate idonee e l'ordine di preferenza delle sedi, dalle stesse indicato;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Laici Franca, 10ª classificata nella graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961, è dichiarata vincitrice del concorso stesso e viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di Santopadre.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Frosinone, addì 1° ottobre 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

(8671)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.